

**COMUNE DI LENOLA
(PROVINCIA DI LATINA)**

Relazione sulla Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 –

Premesso che l'articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Premesso, altresì, che l'Articolo 193 del D.Lgs 267/2000, che disciplina la Salvaguardia degli equilibri di bilancio, testualmente dispone:

“ 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.”

Visto il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati, approvato con Deliberazione di C.C. n.11 del 20.04.2021;

Dato Atto che l'annualità 2021 è caratterizzata dal permanere dall'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, che sta comportando conseguenze a livello economico significative, con indubbi riflessi sugli equilibri degli enti locali;

Considerato in occasione dell'assestamento di bilancio si rende necessario adeguare le previsioni di entrata 2021 e i relativi stanziamenti di spesa a seguito dell'emanazione dei decreti riguardanti i seguenti contributi assegnati:

1) Fondo, di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021, finalizzato alla concessione di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettivo, ad alcune categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

2) Fondo, di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021, finalizzato all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

3) Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (Fondone) per l'anno 2021, previsto dall'art. 1, comma 822, della legge 178/2020;

4) Riparto delle risorse per i centri estivi - Decreto 24 giugno 2021, del Dipartimento per la Famiglia che prevede il riparto dei 135 milioni del fondo per le Politiche della famiglia, incrementato per il 2021 con il dl 73/21 (cd Sostegni bis), assegnati direttamente ai Comuni per iniziative di potenziamento dei centri estivi, servizi socio educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo 1 giugno -31 dicembre 2021;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, con nota Prot. n. 6198, del 08/07/2021 ha richiesto ai responsabili le seguenti informazioni circa:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

I sottoscritti responsabili dei servizi, in ottemperanza al disposto dell'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché alle norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti, riferiscono:

1) Gestione di competenza:

gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2021-2023 sono stati tenuti sotto costante controllo, pertanto, pur essendo necessarie alcune variazioni degli stanziamenti di bilancio per adeguarli alle sopravvenute esigenze di gestione, al momento non si segnalano situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

2) Gestione dei Residui:

La verifica effettuata, nel complesso, non ha rilevato alcuna situazione passibile di generare squilibri nella gestione dei residui, pertanto si ritiene congruo l'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione approvato in sede di Rendiconto 2020;

3) Entrate e spese in conto capitale:

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011. Ritenuto, pertanto, di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche, anche in funzione di quanto espressamente previsto dal principio contabile stesso - punto 5.4, come modificato dal DM 01.03.2019, in merito alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in relazione alle spese concernenti il livello minimo di progettazione ed alla sua conservazione nel tempo per le spese non ancora impegnate;

4) Riconoscimento debiti fuori bilancio:

A seguito di attenta ricognizione della situazione debitoria si attesta, l'inesistenza di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 D.Lgs n. 267/2000, ad oggi definiti e cioè certi liquidi ed esigibili;

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera c) del T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

PROPONGONO

L'adozione di apposita deliberazione consiliare dando atto del permanere degli equilibri di bilancio, in particolare:

- Si richiedono variazioni degli stanziamenti di bilancio di competenza al fine di adeguarli alle sopravvenute esigenze di gestione si attesta, nel contempo, l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;
- non sussistono debiti fuori bilancio da ripianare ;
- non sussistono, al momento, situazioni che possono generare squilibrio nella gestione dei residui, pertanto si dà atto della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di bilancio e nell'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto di Gestione 2020.

DATA 23.07.2021

I responsabili dei servizi :

Il Sindaco Responsabile Area Vigilanza

F.to (Passavanti Valeria)

Responsabile Area Finanziaria

F.to (Rosato Assunta)

Responsabile area AA.GG.

F.to (Mastrobattista Massimiliano)

Responsabile Ufficio Pers. e Tributi

F.to (Fiore Maria Pia)

Responsabile settore Urbanistica/Edilizia Privata

F.to (D'Orazio Pietro)
